



COMUNE DI BERBENNO PROVINCIA DI BERGAMO



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Codice Ente 10024

DELIBERAZIONE NUMERO 5 DEL 23-04-2012

Adunanza straordinaria di Prima convocazione, seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU" ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addì ventitre del mese di aprile alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze. A seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

SALVI GEOM. CLAUDIO	P	SALVI MARCO	A
SALVI MANUEL	P	SALVI SERGIO	P
PELLEGRINI DOTT. ARCH. ALESSANDRO	P	MASNADA LUCIANO	P
GALEOTTI DIEGO	P	BOLIS GIUSEPPE	P
SALVI FLAVIA	P	MAZZOLENI RENATO	P
PARAZINI GIUSEPPE	P	VASSALLI PIERANGELA	P
VANOTTI SILVIA	A		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assiste il Segretario Comunale Signor RUSSO SANTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SALVI GEOM. CLAUDIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. .

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---



COMUNE DI BERBENNO PROVINCIA DI BERGAMO



Il Sindaco relaziona sull'argomento con la presentazione della proposta di deliberazione di seguito riportata.

Il consigliere Pellegrini A. dopo ampia discussione dichiara che il suo voto è contrario alla proposta di deliberazione in quanto giudica l'IMU una tassa iniqua che non porterà benefici né alla popolazione né al Comune."

Il consigliere Masnada L. si associa alla dichiarazione di voto del consigliere Pellegrini A. perché ritiene l'IMU iniqua, pertanto anche il voto del suo gruppo sarà espresso in modo contrario.

I consiglieri Mazzoleni R. e Vassalli P. esprimono anch'essi contrarietà alla proposta di approvazione delle aliquote e del relativo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, in quanto è un'imposta iniqua.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il D.Lgs 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis,



COMUNE DI BERBENNO PROVINCIA DI BERGAMO



del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote base dell'imposta municipale propria possono essere modificate in aumento o in diminuzione dai Comuni come di seguito riportato:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

VISTO l'art. 10 (UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) del Regolamento IMU con il quale si stabilisce che :

⇒ comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :

- *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
- *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*

⇒ comma 6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :

- *al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.*



COMUNE DI BERBENNO PROVINCIA DI BERGAMO



⇒ comma 7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria ;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

DATO ATTO che il fondo sperimentale di riequilibrio è ridotto in misura corrispondente al maggiore gettito "ad aliquota base" attribuito ai Comuni con l'IMU, rispetto al gettito dell'ICI;

RILEVATO che dalla stima delle risorse disponibili nel 2012, per garantire gli equilibri di bilancio, necessita provvedere ad aumentare l'aliquota base dello 0,19 per cento e l'aliquota relativa all'abitazione principale del 0,10%;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore tributi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del decreto legislativo n. 267/00, TUEL;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del settore economico finanziario ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del decreto legislativo n. 267/00, TUEL;

CON VOTI favorevoli n. 6 contrari n. 5 (Pellegrini A., Masnada L., Bolis G., Mazzoleni R., Vassalli P.)

DELIBERA



COMUNE DI BERBENNO PROVINCIA DI BERGAMO



- 1) di **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **APPROVARE** l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU ;
- 3) di **DARE ATTO** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- 4) di **DETERMINARE LE SEGUENTI ALIQUOTE** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :
 - ALIQUOTA DI BASE: 0,95 per cento (novevirgolacinquanta per mille)
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,50 per cento (cinque per mille)
- 5) di **DETERMINARE LE SEGUENTI DETRAZIONI** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 6) di **DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
- 7) di **APPLICARE** il regolamento del presente tributo nel testo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera a);
- 8) di **INVIARE** la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto



COMUNE DI BERBENNO PROVINCIA DI BERGAMO



VISTO l'art. 134 – comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, che testualmente recita “ne l caso di urgenza le deliberazioni di Giunta o Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;

CON VOTI favorevoli n. 6 contrari n. 5 (Pellegrini A., Masnada L., Bolis G., Mazzoleni R., Vassalli P.)

DELIBERA

1. di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4^a del decreto legislativo n. 267/00 – TUEL.-

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all'oggetto, effettuata l'istruttoria, rilascia ai sensi dell'art. 49 – comma 1^a del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al d.vo n. 267/00, il proprio

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONT.

Data: 13-04-2012

Il Responsabile del settore economico finanziario
SALVI MASSIMILIANA

Il Responsabile del Settore Tributi vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all'oggetto, effettuata l'istruttoria, rilascia ai sensi dell'art. 49 – comma 1^a del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al d.vo n. 267/00, il proprio

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 13-04-2012

Il Responsabile del settore Tributi
MANZINALI IVO



COMUNE DI BERBENNO PROVINCIA DI BERGAMO



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
SALVI GEOM. CLAUDIO

Il Segretario
RUSSO SANTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale, certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo comune il giorno 17-05-2012 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 17-05-2012 al 01-06-2012, reg. di pubblicazione n. 299, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del decreto legislativo n. 267/00.
Berbenno, 17-05-2012

Per attestazione: Il Messo Comunale
Moioli Natalia

IL SEGRETARIO COMUNALE
RUSSO SANTO

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4^a - del d.vo n. 267/00 – T.U.E.L.
Berbenno, 23-04-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
RUSSO SANTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro i successivi dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3^a del d.vo n. 267/00 – TUEL.
Berbenno, 11-06-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
RUSSO SANTO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Berbenno,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Moioli Natalia